

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE DI APPELLO DI ROMA**  
**SEZ. III CIVILE**

composta dai seguenti magistrati

Dott. Giuseppe Lo Sinno	Presidente
Dott.ssa Anna Chiara Giammusso	Consigliere
Dott. Maurizio Coppa	Giudice Ausiliario Relatore

riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. **2025** del ruolo generale contenzioso dell'anno **2016**, trattenuta in decisione il 1.12.2020

TRA

(c.f. \_\_\_\_\_ ) rapp.ta e difesa dall'

\_\_\_\_\_ giusta procura a margine dell' atto di appello

**APPELLANTE**

E

**FALLIMENTO** (c.f. \_\_\_\_\_

) in persona del Curatore p.t. rapp.to e difeso dall'

\_\_\_\_\_ margine della comparsa di costituzione

**APPELLATO**

Avente ad oggetto: responsabilità amministratori di società

**CONCLUSIONI**

In data 1.12.2020 le parti presenti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle libellate nei rispettivi atti introduttivi.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1) La vicenda processuale può riferirsi come segue sulla scorta della sentenza impugnata e degli atti di causa.

Il Fall.to \_\_\_\_\_, in liquidazione, evocava in giudizio la sig.ra \_\_\_\_\_ per sentirla condannare al pagamento della somma di Euro 179.917,82 a titolo di risarcimento danni previo accertamento della condotta illecita posta in essere dalla medesima in qualità di amministratore della società (sino al 09.02.2009 quando le è subentrato il sig. Lancia Fabrizio, rimasto fino al 26.04.2010, data della declaratoria di fallimento). Contestava una serie di irregolarità che avevano determinato un continuo aumento delle passività fino al fallimento. Segnatamente il Fallimento deduceva quanto segue:

- Nell'anno 2007, si registrava una grave perdita nel capitale sociale pari ad Euro 86.673, in ragione della quale, l'assemblea ordinaria tenutasi il 28.06.2008, convocata per discutere sull'approvazione del bilancio chiuso il 31.12.2007, deliberava di dare mandato all'amministratore unico di convocare, senza indugio, l'assemblea straordinaria per prendere decisioni in merito alla copertura della perdita di esercizio. La sig.ra \_\_\_\_\_, però, ometteva di convocare immediatamente l'assemblea e proseguiva, in maniera del tutto illegittima, l'attività d'impresa determinando un'ulteriore decremento patrimoniale nell'esercizio al 31.12.2008, quando si registrava una perdita per ulteriori Euro 127.963,00 .

- In occasione del passaggio di consegne tra il vecchio e il nuovo amministratore, alla data dell'11.02.2009, poi, la posta patrimoniale "cassa contanti", veniva rettificata per Euro 38.632,93, in maniera di adeguare il saldo contabile con l'effettiva giacenza di valori in cassa .

- Nel corso degli anni 2007, 2008 e 2009, la società fallita emetteva fatture per Euro 13.321,89 le quali, se pur quietanzate, non venivano registrate in contabilità

- In data 18.02.2008, la sig.ra cedeva gratuitamente il contratto di leasing avente ad oggetto l'autovettura tipo tg.

avente un valore commerciale di Euro 20.000,00, al coniuge sig. Di Mezzo Massimo che la riscattava alla cifra di Euro 400,00, e con il quale successivamente la curatela sottoscriveva una transazione in forza della quale si impegnava a corrisponderle la somma di Euro 18.000,00, quale prezzo del mezzo.

La convenuta si costituiva in giudizio tardivamente, all'udienza del 16.9.2013, udienza fissata per l'assunzione dell'interrogatorio formale deferibile, sostenendo che la notifica dell'atto di citazione per l'udienza del 20.6.2011 risultava nulla. Invocava pertanto la rimessione in termini e , contestualmente eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Cassino .

Nel merito deduceva:

-la mancata indicazione da parte della Curatela delle operazioni condotte in nome dell'azienda asseritamente idonee ad aumentare la perdita di esercizio;

-la assenza di responsabilità in merito alla mancata registrazione degli importi di cui alle fatture quietanzate e non contabilizzate, disconoscendo le firme apposte a quietanza delle stesse

-in ordine alla cessione dell'autovettura non si era prodotto alcun danno per la curatela atteso che era intervenuto atto di transazione con il cessionario con il quale questi si era obbligato a pagare euro 18.000



-non risultavano provati né il nesso causale tra condotta della convenuta e pregiudizi subiti, né il danno riconducibile per ipotesi alle condotte medesime.

Nel corso dell'istruttoria è stata assunto l'interrogatorio formale della convenuta e disposta CTU contabile diretta alla quantificazione dei danni e, all'esito, precisate le conclusioni la causa veniva riservata in decisione.

2) Il Tribunale di Cassino con sentenza n. 1074/15 resa in data 17.9.2015 ha condannato \_\_\_\_\_ al pagamento della somma di euro 163.091,15 oltre interessi e accessori in favore del Fallimento rigettando le altre richieste. Ha altresì condannato la \_\_\_\_\_ alla refusione delle spese di giudizio ed ordinato la trasmissione della sentenza alla Procura della Repubblica ai sensi dell'art. 331 comma 4 cpc.

Il Tribunale ha rigettato le preliminari eccezioni ritenendo regolare la notifica dell'atto di citazione e ritenendo la propria competenza territoriale e funzionale. Nel merito si è così espresso:

*<< Dalla CTU svolta è emersa la condotta colpevole ed il danno inferto alla società da parte della \_\_\_\_\_ : la CTU ha trovato conferma anche in altri elementi acquisiti nel corso del processo. In particolare, attraverso i documenti prodotti dalla curatela è emerso che nel corso dell'esercizio 2007 si è avuta una diminuzione del capitale sociale sotto la soglia legale che ha cagionato lo scioglimento della società ai sensi dell'art. 2484 n.4 cc. La \_\_\_\_\_ ignorando i vincoli di legge, ha tralasciato di riunire l'assemblea dei soci per l'eventuale ristrutturazione del capitale e illecitamente ha proseguito l'attività di impresa, cagionando una nuova riduzione patrimoniale nell'esercizio al 31.12.2008, quando si riportò una perdita di altri euro 127.963. La \_\_\_\_\_ non ha addotto alcuna prova contraria a quanto appena esposto, limitandosi ad una negazione generica: ella stessa in sede di interrogatorio formale, non solo non ha*

*negato quanto appena esposto, ma ha addirittura confermato di aver continuato nell'attività di impresa. E' persino emerso che diverse fatture in atti, emesse dalla società fallita nei confronti dei suoi clienti nel corso degli anni 2007,2008 e 2009, sebbene quietanzate, non sono state contabilizzate. Da ciò si desume con certezza che tutti i danni subiti dalla società devono ascrivarsi e farsi risalire alla condotta della                      danni ben quantificati dal CTU >>.*

**3) Con l'atto di appello introduttivo del presente grado di giudizio**

ha impugnato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Cassino.

Il primo motivo di appello è rubricato come segue: *violazione e falsa applicazione dei principi di riparto dell'onere probatorio - mancata deduzione e prova di condotte specifiche ascrivibili alla                      idonee sotto il profilo del nesso causale a provocare l'asserito danno all'azienda - inidoneità della scelta di continuare l'attività aziendale e causare l'asserito danno – illegittima applicazione del criterio del “differenziale dei patrimoni netti” per la quantificazione del danno*

Deduce l'appellante che in corso di causa non sono emersi , né dedotti, profili di responsabilità diretta da parte dell'amministratore con riferimento a specifiche condotte gestionali idonee a procurare un danno aggiuntivo a quello che si sarebbe verificato in caso di corretta riqualificazione e ristrutturazione dell'azienda e del capitale. Non risultano indicate da parte attrice le specifiche operazioni gestorie determinative del danno, pretendendosi erroneamente di basare l'asserita responsabilità esclusivamente sulla differenza attivo/passivo derivante dalla lettura patrimoniale del bilancio (*criterio differenziale attivo/passivo*). La mancata individuazione della specifica condotta illecita e la assoluta mancanza di prova in ordine alla medesima ed al nesso causale con danni erroneamente determinati avrebbero dovuto indurre il rigetto della domanda. Al limite,



concretizzandosi l'illecito perpetrato dall'amministratore esclusivamente nella mancata convocazione dell'assemblea straordinaria il danno prodottosi avrebbe dovuto essere determinato esclusivamente in via equitativa (e non già commisurata sull'intero passivo) e, comunque con riferimento al danno prodottosi solo a partire dalla data dell'assemblea dei soci (28.6.2008) e non già dalla chiusura dell'esercizio al 31.12.2007.

Con il secondo motivo si deduce l'infondatezza della condanna con riferimento: a) alla anomalia derivante dall'azzeramento del conto cassa al momento del passaggio di consegne tra la e il nuovo amministratore; b) all'esistenza di fatture emesse nei confronti di clienti della società non contabilizzate ma risultate quietanzate per un importo complessivo di euro 13.077,22.

Si contesta innanzi tutto l'adeguamento acritico del Tribunale alle risultanze della CTU. Nello specifico si contesta quanto segue.

Con riferimento al profilo sub a) si lamenta la mancanza assoluta di prova in ordine alla asserita appropriazione indebita operata dall'amministratore. Si sostiene che l'unica traccia rinvenibile è la presenza di un "giroconto" (di euro 38.632,93) desumibile dal libro giornale prodotto in atti. Non v'è invece la correlata prova che tale giroconto è stato effettuato su di un conto della (o almeno su conto ad essa riconducibile). Ciò impedisce che possa applicarsi qualsiasi tipo di presunzione a carico della ex amministratrice dovendo essere invece data la prova specifica (da parte della Curatela) che mediante quel giroconto le giacenze di cassa erano state apprese dalla convenuta e non da qualsiasi altro soggetto, oppure utilizzate per scopi estranei alla società.

Con riferimento al profilo sub b) si evidenzia che per alcune delle fatture (per un importo di euro 1.703,66) la firma di quietanza era stata disconosciuta dalla con la comparsa di costituzione e il Fallimento

non aveva formulato istanza di verifica, sicchè le medesime sono inopponibili alla . Par le restanti fatture (per un totale di euro 13.077) si evidenzia che il Tribunale non ha tenuto conto che le medesime risultano firmate per quietanza da altri soggetti – per cui nemmeno era formulabile il disconoscimento da parte della – sicchè i relativi incassi non possono imputarsi alla .

4) Si è costituito il Fallimento appellato che resiste deducendo l'infondatezza dell'appello.

5) All'udienza del 12.7.2016 la Corte sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza su richiesta di parte appellante, rilevando che l'appello non risultava manifestamente infondato in riferimento alla censura riguardante le modalità di calcolo del danno come liquidato dal Tribunale.

6) All'udienza del 1.12.2020, tenutasi con trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate con i rispettivi atti di costituzione.

L'appello è parzialmente fondato, con riferimento alla quantificazione dei danni risarcibili, nei termini e nei limiti di cui alla seguente

#### MOTIVAZIONE

Il primo motivo è infondato.

La responsabilità contestata all' amministratore nel caso di specie si fonda su alcuni presupposti normativamente tipizzati: a) diminuzione del capitale sociale sotto il minimo di legge (art. 2447 c.c.); b) conoscenza o conoscibilità di tale circostanza da parte degli amministratori utilizzando la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze (art. 2392, comma 1 c.c.); c) omessa convocazione senza indugio dell'assemblea di cui all'art. 2447 c.c. finalizzata alla ricapitalizzazione o trasformazione della società; d) compimento di nuove operazioni generative di danno per la società o prosecuzione nella gestione



dell'attività con modalità ed a fini estranei alla mera conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio (art. 2486 c.c.). e) produzione di danni alla società o ai creditori in conseguenza della prosecuzione dell'attività in ottica non conservativa.

Orbene la diminuzione di capitale sotto il minimo di legge non è in discussione. Nemmeno può discutersi che l'amministratore nell'esercizio diligente della propria funzione non poteva non conoscere la situazione patrimoniale della società amministrata (peraltro esplicitamente accertata con deliberato assembleare del 28.6.2008 con il quale la riceveva proprio il mandato di convocare l'assemblea straordinaria per la ricapitalizzazione); pacifica è la circostanza che l'amministratore non ha provveduto alla convocazione dell'assemblea straordinaria.

La circostanza che, nonostante l'acclarata situazione di deficit patrimoniale, la abbia proseguito nella gestione dell'attività, non limitandosi alla mera conservazione ed integrità del patrimonio, è stata riconosciuta dalla medesima in sede di interrogatorio formale.

Quest'ultima infatti all'udienza del 2 maggio 2014 confermava espressamente la circostanza di aver "proseguito l'attività di impresa nonostante la perdita del capitale sociale" giustificando la continuazione dell'attività di impresa "*perché c'era un anno di tempo per ripianare i bilanci anzi le perdite*". In altri termini la Longo riconosceva che l'attività gestoria posta in essere dopo l'acclarata situazione di deficit patrimoniale non era finalizzata alla conservazione ed integrità del patrimonio ma costituiva vera e propria prosecuzione della medesima attività di impresa diretta ad un accrescimento patrimoniale che (nelle intenzioni imprenditoriali poi non realizzatesi essendosi concretizzato un consistente incremento del deficit patrimoniale) avrebbe dovuto conseguire l'utile risultato di una situazione patrimoniale migliore di quella acclarata.





Del resto, anche altre dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dalla Longo depongono per la consapevole continuazione dell'attività di impresa in spregio ai divieti normativi. La \_\_\_\_\_ ha infatti affermato di "non ricordare" che l'assemblea ordinaria tenutasi il 28.06.2008 per discutere sull'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2007, avesse deliberato di darle mandato di convocare senza indugio l'assemblea straordinaria per prendere decisioni in merito alla copertura della perdita di esercizio.

L'affermazione, per la sua scarsa credibilità, induce seri dubbi sulla diligenza gestoria della Longo: quest'ultima afferma di non ricordare una circostanza che è documentalmente accertata, la delibera del 28.6.2008, con la quale peraltro si rappresentava alla medesima \_\_\_\_\_ una situazione (deficit patrimoniale) che ella avrebbe già dovuto conoscere in adempimento dei suoi doveri di diligente amministrazione. E' lecito pertanto trarre la conseguenza che la \_\_\_\_\_ ha colpevolmente e consapevolmente proseguito l'esercizio dell'attività di impresa, contro i precisi obblighi di legge.

Né, anche a prescindere dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale, risultano addotte e provate dalla medesima \_\_\_\_\_ concrete circostanze contrarie, vale a dire che gli atti di gestione compiuti, in linea con quanto prescritto dalle ricordate norme, fossero diretti alla mera conservazione patrimoniale.

La Curatela attrice ha infatti allegato in modo circostanziato, quanto al dato fattuale e al dato giuridico, un inadempimento dell'amministratore convenuto astrattamente idoneo alla produzione del danno, sicchè incombeva all' amministratore l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (cfr. SS.UU. n. 9100 del 2015; SS.UU n.577 del 2008; SS.UU n. 13533 del 2001).



Non sembrano pertanto fondate le censure formulate al riguardo da parte appellante in ordine al mancato rispetto del principio dell'onere probatorio risultando al contrario provate in atti tutte le circostanze richieste dal sistema normativo per la responsabilità dell'amministratore.

Alcuni rilevi occorre spendere per quanto attiene l'asserita mancanza di causalità tra la condotta dell'amministrare e il prodursi dei danni così come accertati dal giudice di prime cure in linea con quanto verificato dal nominato Consulente contabile.

Il Tribunale ha condiviso l'accertamento peritale ed individuato il danno prodottosi per effetto dell'illecito compiuto dall'amministratore nel "differenziale dei patrimoni netti", ovvero nella differenza patrimoniale emergente dal raffronto tra patrimonio netto alla data di cessazione dell'amministratore dalla carica e patrimonio netto alla data di verifica della causa di scioglimento.

L'assunto è impermeabile alla censura formulata dall'appellante.

Le diverse posizioni emerse in dottrina e giurisprudenza circa la quantificazione del danno nel caso di violazione da parte degli amministratori del comma 1 dell'articolo 2486 del Codice civile hanno portato all'individuazione di tre criteri fondamentali: a) il criterio di "conseguenza immediata e diretta", come disposto dall'articolo 1223 del Codice civile; b) il criterio differenziale dei netti patrimoniali; c) il differenziale tra attivo realizzato e passivo accertato in corso di procedura. Già prima delle modifiche introdotte al Codice Civile dal Codice della Crisi d' Impresa e dell'Insolvenza di cui al D.Lgs n.14/2019 al Codice Civile, la SS. UU della Suprema Corte (n.9100/2015) avevano sancito il principio in base al quale la responsabilità degli amministratori è accertata, e la pretesa risarcitoria dovuta, quando sussiste un inadempimento e che lo stesso abbia cagionato un danno, ovvero che sia provato il collegamento causale tra la



condotta (dell'amministratore) e il danno (cagionato al creditore sociale) nel c.d. nesso causale. Ai fini del computo del danno - fatti salvi i rari casi in cui le condotte omissive o illecite siano circostanziate e individuabili, e, quindi, il pregiudizio arrecato alla società ne sia misurabile come diretta conseguenza - si era affermato il criterio dei "netti patrimoniali" come differenza fra la consistenza del patrimonio netto alla data in cui può dirsi verificata la causa di scioglimento e quella rilevata alla data di scioglimento effettivo.

Con l'introduzione della citata norma modificativa dell'art. 2486 cc il legislatore ha operato tuttavia di fatto un'inversione dell'onere della prova a carico dell'amministratore in merito alla quantificazione del danno.

La formulazione del nuovo comma dell'articolo 2486 del Codice civile è la seguente: *"quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell'irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura"*.

Viene quindi individuato un criterio principale di quantificazione del danno riconducibile alla differenza tra il patrimonio netto alla data di cessazione della carica dell'amministratore o di apertura di una procedura concorsuale





e il patrimonio netto alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento della società, fatta salva la possibilità di provare un diverso ammontare del danno (prova contraria).

Non sarà pertanto l'attore a dover dimostrare e quantificare il danno causato dalla condotta inadempiente dell'amministratore convenuto, ma sarà questi a dover fornire la prova che il proprio comportamento non abbia arrecato al patrimonio della società un danno di ammontare pari a quello presuntivamente determinato dal criterio della differenza dei netti patrimoniali.

La norma in commento può trovare applicazione anche alla vicenda *de qua*, anteriore alla sua entrata in vigore. Tale convincimento è indotto dalla natura processuale attribuibile alla norma in commento, con conseguente operatività del principio *tempus regit actum*. Inoltre l'*incipit* della norma - "quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo..."- induce a ritenere che essa si applichi allorché venga giudizialmente accertata la responsabilità degli amministratori e quindi anche ai giudizi in corso che approdino a tale accertamento.

Resta peraltro assorbente al riguardo il rilievo che la nuova legge non ha innovato o regolato il fatto o l'atto generatore della responsabilità: resta infatti confermato dalla norma il contenuto dell'inadempimento degli amministratori che al verificarsi della causa di scioglimento non gestiscano esclusivamente a fini conservativi. La norma ha invero introdotto un comma diretto a disciplinare gli effetti non ancora esauriti del fatto come previsto ai commi precedenti (vale a dire l'ammontare del risarcimento del danno). Ne consegue che, come ritenuto dalla Suprema Corte già con sentenza n. 3231/1987 "*la legge sopravvenuta deve essere comunque applicata quando il rapporto giuridico disciplinato, sebbene sorto anteriormente, non abbia ancora esaurito i suoi effetti e purché la norma*



*innovatrice non sia diretta a regolare il fatto o l'atto generatore del rapporto ma gli effetti di esso".*

L'accertamento compiuto dal Giudice di prime cure , sulla scorta della relazione peritale, appare in linea con tali principi e pertanto immune dai denunciati vizi.

Corretta è anche la determinazione dell'intervallo di tempo con riferimento al quale conteggiare la differenza patrimoniale.

La norma individua testualmente tale intervallo tra la data in cui si è verificata la causa di scioglimento e la data di cessazione dell'amministratore dalla carica. La prima data nel caso di specie – diversamente da quanto sostiene l'appellante - coincide con la chiusura dell'esercizio del 2017 e non già con la delibera dell'assemblea ordinaria che ordinava all'amministratore la convocazione dell'assemblea straordinaria per la ricapitalizzazione o trasformazione della società.

-Il secondo motivo è in parte inammissibile ed in parte residuale fondato.

E' inammissibile per quanto attiene le contestazioni riferibili ai danni derivanti dall' azzeramento del conto cassa al momento del passaggio di consegne dalla al nuovo amministratore. L'appellante contesta la circostanza di essersi appropriato della giacenza di cassa per euro 38.623,93 ed eccepisce la relativa mancanza di prova.

Invero la circostanza non risulta oggetto di specifica contestazione in primo grado, né nella comparsa di costituzione della (peraltro tardivamente costituitasi nel corso dell'istruttoria) né all'esito della relazione del Consulente tecnico al quale peraltro il Giudice aveva formulato uno specifico quesito al riguardo. Parimenti non risulta addotta in primo grado la circostanza che l'ammanco di cassa risulta giustificato da un'operazione di giroconto di cui non è stato accertato il beneficiario, sicché l'ammanco non sarebbe imputabile all'amministratore. Ne consegue che la



contestazione posta a base del motivo di appello viene introdotta, unitamente alla relativa eccezione, per la prima volta in questo grado di giudizio in violazione del divieto ex art. 345 cpc con conseguente inammissibilità del motivo medesimo.

Il secondo motivo di appello appare invece fondato con riferimento al danno, accertato in primo grado, relativo alla esistenza di fatture emesse nei confronti di clienti della società, non contabilizzate, ma risultate quietanzate per un importo complessivo di euro 13.077,22.

L'appellante rileva che con la comparsa di costituzione aveva espressamente disconosciuto le sottoscrizioni in calce alle quietanze e il Fallimento non aveva formulato istanza di verifica, con conseguente inopponibilità delle fatture medesime alla

L'assunto è fondato.

Il disconoscimento è stato tempestivamente formulato nel primo atto difensivo della : non rileva al riguardo che la costituzione della medesima avvenne tardivamente (arg. ex art. comma 3 art. 293 cpc come richiamato dall'art. 215 cpc). Il Fallimento non ha formulato istanza di verifica come invece avrebbe potuto: al riguardo, privo di fondamento è l'assunto del Fallimento secondo il quale l'istanza di verifica era preclusa dallo stato del processo che non consentiva più richieste istruttorie.

L'inutilizzabilità delle fatture quietanzate al fine della prova del danno, avrebbe imposto al Fallimento la produzione di elementi di prova ulteriori e aggiuntivi rispetto all'accertamento operato dal CTU esclusivamente sulla base del raffronto tra fatture quietanzate e scritture del libro giornale. Non risultano invece acquisiti elementi di prova sufficienti a dimostrare che la abbia incassato le fatture medesime non riportandole nella contabilità della società. Non appare utile a tal fine la sentenza del Giudice





di Pace di Cassino, prodotta da parte appellata, e relativa a giudizio nel quale la \_\_\_\_\_ era stata escussa quale testimone.

Ne consegue che la voce di danno di euro 13.077,22, relativa al presunto incasso di fatture non registrate, deve essere espunta dalla complessiva determinazione del danno risarcibile.

Quest'ultimo pertanto, in linea con quanto accertato dal Giudice di prime cure sulla scorta della relazione peritale, assomma a complessivi euro 150.013,93 (euro 111.381,00 per "differenziale dei netti patrimoniali" ed euro 38.632,93 per "valori in cassa").

Le spese del presente grado di giudizio, atteso l'accoglimento solo parziale e marginale dell'appello, e la sostanziale conferma dell'accoglimento della domanda formulata da parte appellata nel primo grado di giudizio, vengono compensate tra le parti, con piena conferma della condanna alle spese già emessa in primo grado.

P.Q.M

la Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da \_\_\_\_\_ avverso la sentenza del Tribunale di Cassino n. 1074/15 resa in data 17.9.2015 assorbita ogni altra questione, così provvede:

- 1) Accoglie, per quanto di ragione, l'appello e in parziale riforma della impugnata sentenza, confermata in ogni altra parte, condanna \_\_\_\_\_ al pagamento della somma complessiva di euro 150.013,93 oltre interessi dalla domanda al saldo, in favore della Curatela del Fallimento \_\_\_\_\_ ;
- 2) Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.  
Così deciso nella camera di consiglio del 6.04.2021.

Il Giudice Ausiliario Estensore

Dott. Maurizio Coppa

Il Presidente



Dott. Giuseppe Lo Sinno